

# Statuto

---

## Art. 1 – Costituzione, Finalità e Mezzi

- 1.1. E' costituita una Associazione non riconosciuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.18 della Costituzione Italiana e degli artt.36 e seguenti del Codice Civile sotto la denominazione: "AMICI DEL CARMO".
- 1.2. L' Associazione non ha fini di lucro, ma solo ed esclusivamente fini ideali, è retta da principi di democraticità ed ha per scopo la promozione per la cultura e la cura dell'ambiente, della natura e della montagna ligure in particolare ed ha per oggetto la conservazione, manutenzione e la gestione della baita-rifugio che insiste nel Comune di Loano al foglio 1 mappale 90 in località Monte Carmo, nonché il miglioramento e la valorizzazione della zona circostante.
- 1.3. Per il raggiungimento di detta finalità, l'Associazione provvede:
- a) a tenere in efficienza la baita-rifugio, compreso l'assicurazione contro terzi ed incendio;
  - b) ad organizzare nel giorno due di giugno di ogni anno la tradizionale: "FESTA DEL FIORE ALLA CROCE DI MONTE CARMO";
  - c) ad organizzare altre eventuali manifestazioni ed iniziative (escursioni, passeggiate naturalistiche, giornate all'aria aperte, feste campestri, conferenze, seminari, mostre, eventi in genere) che possano unire gli appassionati della montagna.
- L'Associazione svolge le proprie attività nel solo ambito del territorio della Regione Liguria ed ai fini di tale svolgimento si avvale delle prestazioni dei propri associati.
- L'Associazione non potrà in alcun caso distribuire utili fra i propri associati.

## Art. 2 – Sede – Durata - Anno Sociale ed Esercizi

- 2.1. L'Associazione ha sede legale in Comune di Loano (Sv), via Degli Orsolani 3/H
- 2.2. L'Associazione ha durata a tempo indeterminato, fino a che l'Assemblea dei Soci, con la maggioranza di cui al successivo art. 5.3 , non ne deliberi lo scioglimento.
- 2.3. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo successivo il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo dal quale devono risultare beni, oblazioni, contributi e lasciti ricevuti e convocare entro i trenta (30) giorni successivi l'Assemblea per l'approvazione degli stessi.

## Art. 3 – Soci

- 3.1. Sono previste le seguenti categorie di Soci:
- a) *Soci fondatori vitalizi*: quelli indicati nell'atto rogito Notaio dott. Matteo Lavagna del Marzo 1967, n.24892 di repertorio e sono esentati da pagamento della quota associativa;
  - b) *Soci ordinari* le persone fisiche maggiorenni;
  - c) *Soci giovani* minorenni.
- 3.2. **Iscrizione.**
- Chi intende iscriversi all'Associazione deve presentare domanda, su apposito modulo, al Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa, corrispondere la quota di ammissione e la quota annuale prevista. Se minore è necessaria la firma di chi esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo decide sull'accettazione.
- 3.2.1. Con l'iscrizione il richiedente si impegna ad osservare le norme dello Statuto, nonché quelle stabilite dagli organi sociali.
- 3.2.2. L'ammissione, in qualunque periodo dell'anno venga accordata, ha effetto dal 1° gennaio.

### **3.3. Diritti dei Soci.**

Il socio ha diritto Ad esercitare, purché maggiorenne, il diritto di voto nelle assemblee dell'associazione, ad esercitarvi l'elettorato sia attivo che passivo, nonché di assumere incarichi nell'Associazione secondo l'ordinamento in vigore.

3.3.1. I soci non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione anche in caso di suo scioglimento e liquidazione.

3.3.2. Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio dell'Associazione.

### **3.4. Dimissioni.**

Il socio può dimettersi dall'Associazione in qualunque momento, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa. Le dimissioni sono irrevocabili con effetto immediato e non danno diritto alla restituzione dei ratei della quota sociale versata.

### **3.5. Morosità del socio.**

Il socio è considerato moroso se alla data del 31 Marzo di ogni anno sociale non ha rinnovato la propria adesione versando la quota associativa; la morosità è accertata dal Consiglio Direttivo dell'associazione. Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione se non previo pagamento delle quote associative arretrate. Il socio di cui è stata accertata la morosità è escluso e perde tutti i diritti spettanti ai soci.

## **Art. 4 – Organi dell'Associazione**

4.1. L'ordinamento prevede quali organi dell'Associazione i seguenti:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente dell'Associazione;
- d) Il Collegio dei Probiviri (eventuale).

4.2. Le deliberazioni degli organi dell'Associazione sono vincolanti nei confronti dei soci dell'Associazione stessa.

## **Art. 5 – Assemblea dei Soci**

5.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione: è costituita da tutti i soci maggiorenni ad essa iscritti.

5.2. L'Assemblea viene convocata in seduta ordinaria due volte l'anno: una nel mese di Ottobre per approvare il bilancio preventivo e le quote sociali per l'anno seguente e una entro il 31 Marzo per approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

L'Assemblea ordinaria:

- approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione.

5.3. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o da un quinto dei Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche statutarie;
- delibera sullo scioglimento dell'associazione, nominando contestualmente i liquidatori e determinando le modalità per la liquidazione dell'attivo, l'estinzione delle passività e la devoluzione del patrimonio.

- 5.4. La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci su deliberazione del Consiglio Direttivo, tramite avviso contenente l'ordine del giorno (o.d.g.) da inviarsi ai soci almeno 7 giorni prima della data stabilita per la riunione, da affiggersi nella sede e nella bacheca sociale e quando possibile tramite le pubblicazioni sociali.
- 5.5. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione, che può tenersi anche mezz'ora dopo quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.
- 5.6. L'Assemblea nomina ogni volta il proprio Presidente, il quale nominerà il Segretario e, nel caso sia necessario, due Scrutatori. Questi ultimi scelti tra i soci non ricoprenti cariche sociali.
- 5.7. Sono ammessi all'Assemblea tutti gli argomenti inseriti all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo. Qualora non si esaurisca l'ordine del giorno, l'Assemblea stessa decide una nuova data di convocazione non più tardi di 8 giorni. L'avviso di questa convocazione verrà esposto in sede e nella bacheca sociale.
- 5.8. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese per alzata di mano, per appello nominale o per votazione segreta, secondo la decisione assunta dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice.
- 5.9. Gli scrutini vengono effettuati prima dello scioglimento dell'Assemblea. Quando ciò non fosse possibile, dovrà essere fissata una seduta pubblica presso la sede sociale.
- 5.10. Tutti i Soci sono tenuti al rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci.
- 5.11. Il verbale dell'Assemblea viene firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori nel caso di scrutini.

## **Art. 6 – Consiglio Direttivo**

- 6.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione: è composto da otto componenti, più il Presidente.
- 6.2. Il Presidente ed il Vice Presidente saranno nominati tra i componenti del Consiglio Direttivo durante la prima convocazione del Consiglio stesso.
- 6.3. Il Segretario ed il Tesoriere saranno scelti tra i componenti del Consiglio oppure tra i Soci della Associazione secondo la competenza.
- 6.4. Il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Associazione. Inoltre redige, raccoglie e riordina le modifiche dell'ordinamento della Associazione.
- 6.5. Il Consiglio Direttivo dà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.
- 6.6. Il Consiglio Direttivo adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi secondo le direttive dell'Assemblea dei Soci. È responsabile in via esclusiva della amministrazione, della gestione e dei relativi risultati. Cura la relazione dei bilanci di esercizio della Associazione.
- 6.7. Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica quei componenti che siano risultati assenti ingiustificati per tre convocazioni successive.
- 6.8. In sostituzione dei componenti decaduti o dimissionari verranno chiamati i primi non eletti nelle ultime votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo.
- 6.9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, o a richiesta da parte di tre membri, in via ordinaria una volta al mese e in via straordinaria mediante avviso da comunicarsi almeno due giorni prima della seduta, salvo casi di emergenza.
- 6.10. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se sono presenti la metà più uno dei suoi componenti.
- 6.11. Le riunioni del Consiglio Direttivo, in caso di assenza del Presidente o del Vice Presidente, sono presiedute dal Consigliere con la maggiore anzianità di iscrizione.

- 6.12. Durante le votazioni, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
- 6.13. Il verbale della seduta è redatto dal Segretario e firmato da questi e dal Presidente.

### **Art. 7 – Presidente dell'Associazione**

- 7.1. Rappresenta legalmente l'Associazione; ha poteri di rappresentanza che può delegare; ha firma sociale.
- 7.2. Convoca le sedute dell'Assemblea dei Soci; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.
- 7.3. Presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale accompagnata dal rendiconto economico dell'esercizio della Associazione.
- 7.4. Pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- 7.5. Il candidato alla carica di Presidente dell'Associazione al momento della elezione deve aver anzianità d'iscrizione all'Associazione stessa non inferiore a due anni sociali completi.
- 7.6. Ha congiuntamente al Tesoriere la firma disgiunta sul conto corrente bancario intestato alla Associazione.

### **Art. 8 – Collegio dei Probiviri**

- 8.1. Nel caso l'Associazione istituisca un proprio Collegio dei Probiviri, quest'ultimo non sarà organo giudicante, ma svolgerà funzioni di conciliazione all'interno della Associazione medesima.

### **Art. 9 – Cariche Sociali**

- 9.1. Voto.
- 9.1.1. Ha diritto di voto ogni socio maggiorenne.
- 9.1.2. Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto.
- 9.1.3. Il voto per la designazione e per l'elezione delle cariche sociali è libero in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. È escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.
- 9.1.4. Durante l'assemblea ordinaria di fine anno dell'ultimo anno di mandato del Consiglio Direttivo, sarà rivolto un invito ai Soci che intendano presentare la propria candidatura a ricoprire cariche sociali a comunicare la propria intenzione al Segretario o a chi ne fa le veci entro il 31 Dicembre.
- 9.1.5. Il Segretario provvederà, dopo aver verificato l'eleggibilità, a stilare una lista di almeno 12 nominativi in ordine alfabetico per la formazione del Consiglio Direttivo. Nella scheda elettorale alla fine della lista dei candidati verranno lasciati almeno 5 spazi liberi per votare Soci non candidati.
- 9.1.6. Le schede riportanti più di sei preferenze saranno considerate nulle.
- 9.1.7. Si intendono eletti i candidati che riportino il maggiore numero di voti.
- 9.1.8. A parità di voti prevale il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.
- 9.1.9. Se non pervengono al Segretario un numero sufficiente di candidature, all'inizio dell'assemblea il Presidente inviterà i presenti a candidarsi per raggiungere il numero necessario di candidati. Se questo non viene raggiunto, il Presidente dell'Assemblea fissa d'ufficio il numero dei componenti in misura ridotta.
- 9.2. Gratuità delle cariche.
- 9.2.1. Le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito.
- 9.2.2. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del

relativo mandato nonché per almeno due anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di incarico.

9.3. Durata delle cariche.

9.3.1. Gli eletti a cariche sociali durano in carica non più di due anni. La rielezione è sempre possibile, ad eccezione del Presidente che è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

### **Art. 10 – Commissioni**

10.1. All'interno dell'Associazione possono essere costituite varie Commissioni con competenza tecnica nei vari campi d'interesse della Associazione stessa.

10.2. Il Consiglio Direttivo avrà il compito di nominare tra i Consiglieri, o tra i Soci, un referente partecipante alle attività della Commissione.

10.3. Periodicamente una relazione sull'attività delle varie Commissioni verrà presentata al Consiglio Direttivo dal Referente.

### **Art. 11 – Modifiche al Regolamento della Associazione**

11.1 Le modifiche al presente Statuto devono essere deliberate dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei due terzi dei votanti presenti.

### **Art. 12 – Scioglimento dell'Associazione**

12.1. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvederà alla devoluzione dei beni residuati dopo l'esaurimento della liquidazione, ad altre organizzazioni operanti in identico od analogo settore.

12.2. La liquidazione dovrà svolgersi sotto il controllo di un Ente nominato dalla Regione Liguria.

In caso non fosse possibile individuare altra organizzazione cui attribuire il residuo attivo della liquidazione le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, passeranno sotto il controllo del sopracitato Ente nominato dalla Regione Liguria, restando allo stesso immediatamente acquisite (e congelate) in attesa di essere devolute per l'eventuale ricostituzione dell'associazione "AMICI DEL CARMO" od altro nuovo ente con analoga finalità.

### **Art. 13 – Patrimonio dell'Associazione**

13.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

13.2. L'Associazione trae le sue risorse economiche da:

- quote associative;
- contributi degli aderenti;
- contributi ed oblazioni di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno specifico e documentato di sue attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- entrate derivanti da manifestazioni o partecipazione ad esse;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

## **Art. 14 – Disposizioni Transitorie**

14.1. Il presente Statuto entra in vigore dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.